



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*I fondamenti religiosi della finanza islamica*¹

MARIA D'ARIENZO

1. Religione ed economia nella visione occidentale e in quella musulmana

Trattare i principi di natura religiosa della finanza islamica significa riferirsi esplicitamente a quell'insieme di transazioni, contratti finanziari e istituzioni bancarie fondati sui precetti della *shari'a*. D'altro canto, l'analisi dei fondamenti del sistema finanziario islamico non prescinde, ma sviluppa la concezione religiosa dell'agire umano nei diversi ambiti in cui opera l'*homo islamicus*. Tale specificazione consente di evidenziare una differenza tra la concezione del rapporto tra economia e religione presenti nel mondo occidentale e in quello musulmano. Il processo di secolarizzazione, e la conseguente distinzione tra l'ambito secolare e quello religioso, ha prodotto nella percezione diffusa del mondo occidentale una netta separazione tra la religione che nutre e alimenta lo spirito, o meglio l'anima, e l'economia che riguarda gli aspetti prettamente materiali del vivere sociale. Tale distinzione degli ambiti ha in un certo qual senso avvalorato l'idea di autonomia e di autoreferenzialità del sistema economico regolato dalle leggi proprie del mercato e indipendente dall'influenza di valori e regole esterne ad esso. Il liberismo economico in tal senso può essere letto non soltanto come teoria del libero mercato, ma anche come libertà del mercato da dottrine di natura etica, politica o anche religiosa. Tale processo, potremmo dire, di laicizzazione del concetto di economia si è sviluppato a partire dal XVIII secolo con l'elaborazione di una scienza economica distinta dall'etica in seguito alle teorie di Bernard de Mandeville e di Adam Smith². Nondimeno, la radice etimologica del termine economia,

¹ Il testo riproduce la relazione tenuta nell'ambito del Convegno "World Interfaith Harmony Week", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 22-24 marzo 2012.

² Riguardo all'influenza delle idee canoniche dei tardoscolastici sulle dottrine liberali classiche cfr.

dal greco *oîkos* (governo della casa) e *nómos* (legge, amministrazione) da cui *oikonomía* ci rimanda immediatamente all'*oikonomía theû* e alla riflessione teologica riguardo al governo di Dio sul cosmo e all'amministrazione della creazione.³ Dunque ad una visione spirituale e religiosa dell'agire degli uomini nella "economia del creato". Una visione teologica che permea la concezione giuridico-normativa degli ordinamenti confessionali.⁴ D'altro canto già Aristotele, nella *Politica*, evidenziava una differenziazione tra l'economia, ovvero l'amministrazione dei beni della famiglia,⁵ e la crematistica, ossia l'arte di accumulare ricchezze,⁶ sottintendendo nel concetto di economia una visione non individualistica, ma finalizzata al benessere della comunità sociale di appartenenza.⁷ Dunque, un concetto di relazione che presuppone gli altri, rappresentati dalla comunità, ma che soprattutto esprime implicitamente una funzione sociale dei beni e delle ricchezze.

Così inteso, il significato originario del concetto di economia nel mondo occidentale non appare essere molto distante dalla concezione dell'economia presente nel mondo islamico e soprattutto dall'antropologia su cui si struttura l'attività economica nell'Islam incentrata sulla considerazione dell'*homo islamicus* quale amministratore fiduciario delle risorse del creato.⁸ Il concetto di vicariato dell'uomo sulla terra, il suo essere *khalifa*,⁹ comporta importanti conseguenze nella visione islamica del dovere religioso di concorrere allo sviluppo economico e sociale. Dovere da perseguire, tuttavia, nell'interesse supremo della collettività e nel rispetto dei limiti indicati nella rivelazione divina. La concezione di "amministratore" pone l'accento sul principio di

ALEJANDRO A. CHAFUEN, *Cristiani per la libertà. Radici cattoliche dell'economia di mercato*, Liberilibri, Macerata, 2007².

³ Cfr. GIORGIO AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Universale Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p. 35 e ss.; ENRIQUE DUSSEL, *Economia ed eucaristia*, in *Concilium*, 5/2011, pp. 40-53.

⁴ Basti pensare, per quanto riguarda l'ordinamento canonico e la sua tipicità, alle pagine di SALVATORE BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991.

⁵ ARISTOTELE, *Politica*, I, II, 1253b, 3 (1). L'edizione da me consultata è pubblicata da Laterza, Bari, 1948 con traduzione, note e proemio di VINCENZO COSTANZI, p. 6 ss.

⁶ *Ivi*, I, III, 1256a, 8 (1), p. 15 ss.

⁷ LACHEMI SIAGH, *L'Islam e il mondo degli affari. Denaro, etica e gestione del business*, Etas, Milano, 2008, p. XXX.

⁸ Cfr. JOSEPH SCHACHT, *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1995, pp. 156 e 198.

⁹ Cfr. SAÏD RAMADAN, *La Shari'a. Le droit islamique, son envergure et son équité*, Al Qalam, Paris, 2008², p. 63 ss.; GIORGIO VERCELLIN, *Istituzioni del mondo musulmano*, Einaudi, Torino, 2002, p. 234.

responsabilità dell'uomo nell'utilizzo dei beni e delle ricchezze e nello sviluppo delle risorse naturali di cui il musulmano risponde nei confronti di Dio, di cui si riconosce la signoria sul creato, e nei rapporti con la comunità.¹⁰ Lo spreco delle risorse, il loro accaparramento, la loro distruzione costituiscono una violazione del dovere di rispetto e di tutela di ciò che appartiene solo a Dio, oltre che un'alterazione del principio di giustizia sociale e di solidarietà. La responsabilità morale del musulmano nel perseguimento del bene, e dunque del benessere, è nel contempo spirituale e sociale.¹¹

2. Principi religiosi del sistema economico islamico

Lo stretto legame tra la vita spirituale e quella materiale è racchiuso nell'accezione del termine "economia" utilizzato nel Corano nel significato di moderazione e medietà tra prodigalità e avarizia.¹² Ed è appunto il concetto di moderazione a costituire uno dei principi cardine del sistema economico islamico ispirato alla distribuzione della ricchezza nella comunità e alla sua funzione sociale. In tale prospettiva acquista particolare importanza il divieto di *ribâ*, la cui radice araba significa letteralmente "eccedere", "accrescere", "aumentare". Anche se, in senso ampio, può tradursi come vantaggio patrimoniale senza giusto corrispettivo, che si configura attraverso sia l'eccesso delle quantità scambiate, sia il ritardo nell'adempimento, tra i giuristi musulmani il consenso prevalente è che il *ribâ* includa qualsiasi forma di interesse oltre che il divieto di usura. Il desiderio di ricchezza e l'orientamento produttivistico dell'attività economica non è nell'Islam condannato in quanto tale, ma la *sharî'a* prevede delle forme di regolamentazione del rapporto tra l'uomo e la ricchezza che permettono all'*homo islamicus* di realizzare la propria dimensione spirituale e religiosa quale fine ultimo di ogni azione e comportamento, anche economico, attraverso divieti e prescrizioni.¹³ La concezione

¹⁰ Mi permetto di rinviare a MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, nel vol. ANTONIO FUCILLO (a cura di), *I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 26.

¹¹ *Ivi*, p. 28 e 25. Sul concetto giuridico di responsabilità nei diritti religiosi, anche se in riferimento agli aspetti specificamente canonistici, mi permetto di rinviare a MARIA D'ARIENZO, *Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici*, in *Diritto e Religioni*, 2/2010, p. 31 ss.

¹² Il termine economia, in arabo *Iqtisâd*, è usato nel corano sia nell'accezione di moderazione che di "rettitudine di vita". Cfr. ABDELLAH REDOUANE, *L'etica economica dell'Islam*, in www.arabismo.it, p. 1.

¹³ MARIA D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, cit., p. 24 ss.

etico-religiosa dell'agire umano costituisce, pertanto, il quadro di riferimento dell'attività economica e dello sviluppo di strumenti finanziari specifici alternativi a quelli propri dell'economia dominante.

La proibizione di qualsiasi incremento economico rispetto a quanto sarebbe giustificato dal controvalore dell'oggetto della transazione, si fonda sul principio che il profitto non può che essere frutto dell'attività dell'uomo. Pertanto non può essere considerato come una "remunerazione per il differimento dell'attività di consumo".¹⁴ Difatti il profitto che prescinda dallo sforzo fisico e intellettuale e dalla funzione sociale della ricchezza è condannato poiché rientra nel campo delle azioni definite *haram*, proibite dalla *shari'a*, in quanto viola i vincoli religiosi che impongono il non contrasto dell'interesse personale con quello della comunità e produce, viceversa, posizioni di sopravvento dell'una sull'altra parte.¹⁵ Complementari al divieto del *ribâ* nelle transazioni finanziarie sono, inoltre, il divieto di investimento in attività caratterizzate da incertezza e ambiguità (*gharar*) e il divieto di speculazione e azzardo (*maysir*). La struttura finanziaria islamica pertanto si sviluppa attraverso contratti come il *mudârabah* e il *musharakha*, *ijâharah* e *ijârah wa iqtina* che tendono a garantire un equo rapporto tra assunzione di rischi e benefici o rendimenti tra prestatore e prenditore, privilegiando forme di finanziamento "associativo", di partecipazione e condivisione dei profitti e delle perdite ed inoltre su transazioni finanziarie associate necessariamente ad una attività reale tangibile e identificabile.¹⁶ Tali forme di finanziamento realizzerebbero dunque una sostanziale sincronia tra la sfera reale e quella monetaria dell'economia riducendo pertanto quell'instabilità dei mercati che appare invece caratterizzare la finanza cosiddetta tradizionale, soggetta alle spinte speculative che alimentano la scissione tra un'economia finanziaria ed un'economia reale, così come ha evidenziato la crisi economica che investito i mercati finanziari negli ultimi anni.

¹⁴ *La finanza islamica. Una visione d'insieme*, consultabile sul sito: <http://www.homolaicus.com>, p. 2. Sul punto, cfr. inoltre, MAXIME RODINSON, *Islam e capitalismo. Saggio sui rapporti tra economia e religione*, Einaudi, Torino, 1968, p. 34 ss.; FEDERICA MIGLIETTA, *I principi della finanza islamica*, nel vol. CLAUDIO PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica. Contratti, peculiarità gestionali, prospettive di crescita in Italia*, Bancaria editrice, Roma, 2009, p. 21 ss.

¹⁵ MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, p. 32.

¹⁶ FEDERICA MIGLIETTA, MARIA GRAZIA STARITA, *Una tassonomia dei contratti*, nel vol. CLAUDIO PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica*, cit., pp. 31-93; FRANCESCO SORVILLO, *Contratti bancari e fattore religioso*, nel vol. ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *I mercanti nel tempio*, cit., p. 41 ss.; ANTONINO GATTO, *Fondamenti etici della finanza islamica*, consultabile sul sito: www.economia.unime.it, p. 62 ss.

3. Connotazione specificamente religiosa della finanza islamica

Mentre per lungo tempo la finanza islamica si è sviluppata all'interno del settore bancario¹⁷ – dove il depositante non è creditore verso la banca delle somme depositate, ma è un investitore della stessa banca – negli ultimi decenni sono stati elaborati strumenti finanziari quali obbligazioni (i famosi *Sukuk*), e azioni, fondi immobiliari e anche strumenti derivati, tuttavia rispettosi della *shari'a* e in un certo senso alternativi agli strumenti finanziari tradizionali.¹⁸

Una delle caratteristiche della finanza islamica, e dunque della sua connotazione specificamente religiosa, è l'approvazione da parte di un *Consiglio della shari'a* di ogni forma di provvista e di erogazione del credito operato dalle banche, nonché di ogni investimento effettuato da fondi islamici. *Consiglio della shari'a* – composto da esperti studiosi della legge religiosa specializzati nel settore commerciale e finanziario, appartenenti alle diverse scuole giuridiche islamiche – che garantisce che ogni transazione sia conforme alle prescrizioni religiose. Nel caso di fondi islamici e investimenti azionari, il *Consiglio della shari'a* effettua, sia inizialmente che periodicamente, uno *screening* etico, verificando innanzitutto, per quanto riguarda l'oggetto dell'investimento, che le attività economiche inserite nel portafoglio non siano *haram*, proibite, ovvero che non si sviluppino in settori come la produzione di alcolici, tabacco, prodotti alimentari a base di maiale, difesa, gioco d'azzardo, pornografia; in seguito verifica che siano conformi ai dettami religiosi sia le procedure che le transazioni. Tuttavia tale *Consiglio* non si limita soltanto a rifiutare transazioni incompatibili con la *shari'a*, ma aiuta i dirigenti bancari a strutturare le loro transazioni in conformità ai dettami religiosi, con un ruolo pertanto non solo di controllo, ma anche costruttivo.¹⁹

In sintesi, una delle caratteristiche specifiche della finanza islamica è la strutturazione di un sistema basato su un codice comportamentale etico-religioso non solo ispirato, come nel caso della finanza etica, a valori religiosi,

¹⁷ Cfr. GIAN MARIA PICCINELLI, *Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici*, Istituto per l'Oriente, Roma, 1996; i saggi contenuti nel vol. CLAUDIO PORZIO (a cura di), *Banca e finanza islamica*, cit.; RONY HAMAURI, MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 78 ss.

¹⁸ HACÈNE BENMANNOUR, *Politique économique en Islam*, Al-Qalam, Paris, 1994, p. 231 ss.; TARIK BENGARAI, *Comprendre la finance islamique. Principes, Pratiques et Ethique*, Les quatre source, Paris, 2010, p. 83 ss.; ANTONINO GATTO, *op. cit.*, p. 62 ss.

¹⁹ LACHEMI SIAGH, *L'Islam e il mondo degli affari. Denaro, etica e gestione del business*, cit., p. 102.

ma regolamentato completamente dalla Legge islamica. Una vera e propria ortoprassia islamica nel campo specificamente economico.²⁰

4. Finanza “etica”, finanza “islamica” e “etica economica”

Le caratteristiche di etica nei comportamenti, in cui tuttavia la correttezza è valutata in relazione alla stretta osservanza delle norme *sbaraitiche*, e la maggiore stabilità derivante dalla minore propensione al debito della finanza islamica rispetto alla finanza tradizionale, ha indotto gli operatori economici ad una più attenta riflessione sulle problematiche di natura etica nel campo dell'economia al fine di studiare strategie di recupero della fiducia degli investitori. D'altro canto, lo stesso Benedetto XVI nell'Enciclica *Caritas in veritate*²¹ indica come alternativa ai principi del mercato di stampo capitalistico che hanno prodotto la crisi globale economico-finanziaria, la via del “mercato sociale”, ovvero iniziative economiche fondate sull'etica del bene comune che senza negare il profitto, creino socialità, comunione e crescita integrale della persona umana. Interessanti appaiono senza dubbio i riferimenti espliciti all'*Economia di comunione* (§ 34 e 36), alla *Responsabilità sociale di impresa*, alla *Finanza etica* e al *microcredito* (§ 45) al *Commercio equo e solidale* quali realtà che vanno incoraggiate e sviluppate come antidoto, soprattutto culturale, alle distorsioni verificatesi nel sistema economico attuale.²²

Del resto, la cosiddetta finanza etica sviluppatasi nel mondo occidentale e la finanza islamica hanno in comune la caratteristica di ispirarsi a modelli non di pura competitività tra i soggetti economici, di mera efficienza e di profitto utilitaristico, ma di cooperazione sociale e di complementarietà. Di essere in una parola finanza “socialmente responsabile”.²³ Ma ancor più la caratteristica comune è quella di porre i principi e valori religiosi alla base delle proprie scelte finanziarie e criteri di investimento. Non a caso storicamente agli inizi del Novecento già in America, e successivamente in Europa dopo la seconda guerra mondiale, la finanza etica si sviluppa per soddisfare esigenze specifiche dei movimenti religiosi ed è indirizzata principalmente agli investitori

²⁰ RONY HAMAURI, MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, cit., p. 8.

²¹ BENEDETTO XVI, Lett. Enc. *Caritas in Veritate*, LEV, Città del Vaticano, 2009.

²² MARIA D'ARIENZO, *Chiesa ed economia*, in *Diritto e Religioni*, 2/2009, p. 219.

²³ Cfr., sul punto, FLAVIO FELICE, *Islam e cristianesimo. Due prospettive economiche a confronto*, in www.benecomune.net, 10 marzo 2009.

di religione cristiana, come in Inghilterra o in Svezia, o addirittura nasce su iniziativa di organizzazioni *non profit* legate a congregazioni cattoliche come ad esempio in Francia.²⁴ Nella finanza etica, tuttavia, la valutazione dell'eticità dell'investimento è affidata non ad un *Consiglio* autonomo dalla *governance* come in quella islamica, ma al *manager* del fondo sulla base di informazioni acquisite da organismi di consulenza esterni, in assenza, pertanto, di univoci e definiti criteri di selezione da adottare e di strumenti di controllo e di accertamento del livello di responsabilità sociale dell'investimento.²⁵

Sta di fatto che la finanza islamica dai Paesi del Golfo Persico, in cui trovava maggiore concentrazione, si è diffusa in maniera crescente a livello internazionale sia in paesi islamici sia in paesi con popolazione non musulmana. Molte banche d'investimento internazionali come la *Citibank*, la *Société Generale*, la *BNP Paribas* ed altre hanno aperto sportelli islamici o succursali per offrire ai clienti musulmani prodotti consoni alla loro religione. Nel 2004 è stata autorizzata, tra l'altro, la prima banca islamica in Gran Bretagna.²⁶

Tale attenzione crescente in Europa e Nord America per la finanza islamica non è determinata soltanto dalla possibilità di espansione e di intercettazione del *surplus* di risparmio dei paesi mediorientali o degli immigrati di religione musulmana, ma probabilmente è legata anche ad una strategia che è da un lato di immagine, e di *marketing*, in quanto evidenzia particolare propensione della istituzione bancaria all'eticità degli investimenti; dall'altro è collegata alla valutazione di una maggiore stabilità del sistema finanziario di natura etico-religioso rispetto alla finanza convenzionale.

Avviandomi alla conclusione, vorrei tuttavia sottolineare un dato non trascurabile all'interno di un discorso relativo ai rapporti tra religione ed economia. La finanza islamica in senso moderno nasce convenzionalmente solo nel 1963, con la fondazione da parte di Ahmad al-Najjar della *Cassa rurale di Risparmio* di Mit-Ghamr, in Egitto, e si sviluppa con rapido incremento a partire dagli anni '70 del secolo appena trascorso.²⁷ Tra le ragioni di tale affermazione ed espansione non è certamente estranea quella componente

²⁴ *La finanza tra religione ed etica*, articolo redazionale, in *Gnosis. Rivista italiana di Intelligence*, n. 4-2009, consultabile sul sito: [gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista 21.nsf/servnavig/19](http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista%2019/servnavig/19), p. 2.

²⁵ *Op. ult. cit.*, p. 6 ss.

²⁶ GIAN MARIA PICCINELLI, *Economia e banche tra Islam e Occidente*, in *Iura Orientalia II* (2006), pp. 128-134 (www.iuraorientalia.net); DANIELE ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica al capitalismo?*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 41 ss.

²⁷ RONY HAMAURI-MARCO MAURI, *Economia e finanza islamica. Quando i mercati incontrano il mondo del Profeta*, cit., p. 50 ss.; HACÈNE BENMANSOUR, *Politique économique in Islam*, cit., p. 231 ss.; DAVIDE ATZORI, *Fede e mercato: verso una via islamica del capitalismo?*, cit., p. 43 ss.

di rivendicazione di un'identità specifica del mondo musulmano rispetto al mondo occidentale, propria di un'ideologia fondamentalista. La correttezza in senso islamico dei comportamenti e la reinterpretazione in senso letterale delle prescrizioni coraniche per soddisfare le esigenze della modernità evidenziano che almeno inizialmente l'aggettivo "islamico" aggiunto ai sostantivi economia e finanza ha costituito l'elemento distintivo dell'influenza del fondamentalismo religioso. Tant'è che in alcuni paesi come ad esempio il Marocco e la Libia "pre-Sarkozy", è stato frenato lo sviluppo di banche islamiche e la conseguente finanza islamica perché considerate collegate ai partiti politici fondamentalisti.²⁸ Tale prospettiva potrebbe pertanto essere una delle spiegazioni dell'atteggiamento di "ragionevole prudenza"²⁹ nella piena integrazione della finanza islamica nei sistemi giuridico-economici di paesi non soltanto musulmani, ma anche occidentali.

In ultima analisi, a prescindere dalla specificità del sistema economico e finanziario islamico, strutturato sulla rigida e formale osservanza della legge religiosa, è la dimensione etico-spirituale del vivere sociale che consente di cogliere la comune prospettiva tra la visione islamica e le altre concezioni religiose dell'agire economico. In tal senso, i principi di natura etico-religiosa di responsabilità sociale, di equità, di solidarietà costituiscono la concreta alternativa alla massimizzazione del profitto quale principio che caratterizza il mercato finanziario tradizionale. Pertanto, più che di un'economia "etica", come proposta dalla riflessione cristiana, o "religiosa" in senso islamico – in cui l'aggettivo segna una distinzione rispetto alla economia dominante – è, al contrario, auspicabile un recupero di un' "etica economica" proprio al fine dello sviluppo di una società globalmente aperta, ma soprattutto essenzialmente più giusta.

²⁸ *La finanza islamica. Una visione d'insieme*, cit., p. 3.

²⁹ *La finanza tra religione ed etica*, cit., p. 6.